



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Genova

Sezione I

In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nelle cause riunite nn. 3231 e 7402/2011 R. G., promossa da

Sant'Anna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Bennati e presso il suo studio in Genova, Via XXV Aprile 15/3 elettivamente domiciliata, giusta mandato in calce alla costituzione di nuovo difensore;

attrice nella causa avente RG 3231/2001 e opponente nella causa avente RG 7402/2011;

contro

FE.NI.BA. di Federica Solimena & C. Sas, in persona del socio legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Vigotti e presso il suo studio in Genova, Via Corsica 19/5, elettivamente domiciliata, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed al ricorso per decreto ingiuntivo;

convenuta nella causa avente RG 3231/2011 e opposta nella causa avente RG 7402/2011;

e

Dott. Rag. Giacomo Catalfamo, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Pia Cappa e Eugenio Segalerba e presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Via Roma 6/9, elettivamente domiciliato, giusta mandato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;

convenuto e chiamante;



e

CARIGE Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Carassale e presso il suo studio in Genova, Via Macaggi 21/5-8 elettivamente domiciliata, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
terza chiamata.

CONCLUSIONI

Per parte Sant'Anna S.r.l.

Piaccia al tribunale

Accertare e dichiarare la non sussistenza del diritto di recesso in capo alla convenuta FE.NI.BA Sas avendo la stessa nella qualità di socio della Villa Sant'Anna SpA accettato esprimendo il proprio voto favorevole alla delibera Assembleare con cui veniva disposta, la trasformazione della SpA in Srl con tutte le consequenziali pronunce e delibere in ordine anche alla riduzione del capitale sociale;

accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di cui all'art. 2437 cc mancandone le condizioni di legge per la sua attuazione così come illegittimamente pretesa dalla convenuta FE.NI.BA Sas;

accertare e dichiarare del tutto erronee, ultrapetite, illegittime e non corrette le risultanze della relazione del Dott. Catalfamo con tutte le consequenziali censure e pronunce;

e comunque accertato e dichiarato quanto sopra, in tutti e tre i precedenti casi, condannare le convenute in solido, in proprio, pro quota o come meglio a manlevare l'attrice da ogni e qualsivoglia conseguenza dei comportamenti posti in essere dalle parti convenute e come sopra descritti ed impugnati. Vinte le spese e con acollo esclusivamente alla richiedente FE.NI.BA Sas delle pretese del perito che qui si contestano nella loro interezza.

Piaccia al Tribunale dichiarare il decreto ingiuntivo opposto portante il n. 1125/2011 depositato in Cancelleria il 1.4.2010 e notificato il 16.5.2011 inefficace, illegittimo e comunque gravatorio, vinte le spese.

Per parte FE.NI.BA. Sas.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni altra istanza ed eccezione,

1° - dichiarare inammissibile e comunque respingere l'opposizione proposta da Sant'Anna s.r.l. in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo in data 1.4.2011, confermando il decreto stesso;

2° - dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande proposte da Sant'Anna s.r.l. in liquidazione nei confronti di Feniba s.a.s. nell'uno e nell'altro dei giudizi riuniti;

3° - in subordine, per il non creduto caso di declaratoria di nullità o di annullamento della stima effettuata dal dott. Giacomo Catalfamo relativamente all'importo spettante a Feniba s.a.s. a titolo di liquidazione della quota detenuta in Sant'Anna s.r.l., procedere ad una nuova stima, determinando a tal fine l'importo effettivamente dovuto, superiore a quello come sopra stabilito;

4° - dichiarare tenuta Sant'Anna s.r.l. a tenere a proprio carico le spese e competenze dovute al dott. Giacomo Catalfamo, e conseguentemente condannarla a rimborsare a Feniba s.a.s. quanto da questa corrisposto all'esperto;

5° - porre a carico dell'attrice le spese e gli onorari del procedimento.

Per parte Catalfamo.

Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda,

- preliminarmente, accogliere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avversario, con ogni determinazione ai sensi dell'art. 164, quinto comma, c.p.c.;
- in via principale, respingere ogni domanda formulata nei confronti dell'esponente, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;



- in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare Sant'Anna S.r.l. al pagamento, a favore dell'esponente, dell'importo di € 9.304,51, oltre accessori di legge, corrispondente al 50% della parcella emessa a fronte delle attività professionali dallo stesso compiute quale esperto nominato dal Tribunale di Genova in data 18.5.2010, per la valutazione della quota di proprietà di FE.NI.BA. S.a.s. nella società Sant'Anna S.r.l., ovvero del diverso importo che dovesse emergere in corso di causa o essere ritenuto congruo dal Tribunale, il tutto con interessi di cui al D.Lgs. 9 Ottobre 2002, n. 231 decorrenti dalla data di emissione della parcella al saldo effettivo.
- in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei confronti del Dott. Catalfamo, dichiarare tenuta la CARIGE Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a manlevare e tenere indenne l'esponente da ogni pregiudizio patrimoniale che potesse derivare da responsabilità relativamente agli eventi dannosi che dovessero emergere nella presente controversia;
- in ogni caso, con vittoria di spese di causa.

Per parte CARIGE SpA.

Si chiede che il Tribunale di Genova, *contrariis reiectis*, nel merito, voglia respingere ogni e qualsiasi domanda della Srl Villa S.Anna proposta contro il Dott. Rag. Catalfamo e, quindi, dichiarare assorbita ogni questione di garanzia.

In subordine: respingere comunque ogni e qualsiasi domanda proposta contro CARIGE Ass.ni.

In ulteriore subordine, dare attuazione alle conseguenze della clausola di regolazione del premio con esclusione totale o parziale della garanzia.

Motivi in fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 10 ed 11 marzo 2011 Sant'Anna S.r.l. (da ora Sant'Anna), ha premesso in fatto che: l'Assemblea Straordinaria del 4 dicembre 2009 ha deciso la trasformazione da SpA in società a responsabilità, la conseguente riduzione del capitale sociale ed il trasferimento



della sede con delibera costituente lo strumento attuativo di una precedente assunta dall'Assemblea ordinaria del 26.6.2009 con il voto favorevole di tutti i soci salva la socia Mancini, compreso quello di FE.NI.BA Sas (da ora Feniba); Feniba ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cc e con istanza depositata in data 2 aprile 2010 ha chiesto la nomina di un esperto ai fini della determinazione del valore della quota in assenza delle condizioni di legge; la perizia elaborata dal nominato Dott. Rag. Catalfamo è inficiata da grossolani errori; il consulente ha inviato parcella per euro 23.000,00. Attesi i fatti esposti, l'attrice ha chiesto dichiararsi la non sussistenza del diritto di recesso in capo a Feniba, l'illegittimità della procedura promossa ai sensi dell'art. 2437 cc per mancanza dei presupposti di legge, l'illegittimità e l'erroneità delle determinazioni del perito con le consequenziali pronunce e la condanna dei convenuti a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole che potesse derivare dai comportamenti tenuti.

Si è costituita Feniba contestando le difese di Sant'Anna in merito all'assenza del potere di recedere per aver espresso il proprio consenso alle deliberazioni nel corso dell'Assemblea Ordinaria del giugno 2009 per richiedere la legge unicamente l'assenza del concorso della volontà nelle decisioni sociali, nonché la prospettata illegittimità del ricorso al Tribunale e l'insussistenza delle censure sollevate nei confronti dell'elaborato redatto dal perito nominato. Attesa la richiesta di pagamento delle proprie competenze da parte del perito anche all'esponente, la convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice a tenere a proprio carico la totalità dei compresi spettanti.

Si è costituito il convenuto Catalfamo eccependo in via pregiudiziale la nullità dell'atto di citazione e nel merito contestando le critiche sollevate all'elaborato; ha formulato domanda riconvenzionale di pagamento della somma di euro 9.304,51 corrispondente al 50% della parcella emessa a fronte dell'attività professionale svolta ed ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di Carige Ass.ni per essere dalla stessa manlevata in caso di condanna, attesa la sottoscrizione di polizza per responsabilità professionale.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita Carige Ass.ni SpA (da ora Carige) aderendo nel merito alle tesi difensive di parte chiamante e quanto all'operatività della polizza rilevando l'insussistenza dell'attività di arbitraggio tra quelle oggetto di copertura assicurativa.

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 9 marzo 2011 Feniba ha chiesto la condanna di Sant'Anna al pagamento della somma individuata quale valore della quota nella perizia redatta dal rag. Dott. Caltafamo, nominato dal Tribunale a seguito di ricorso depositato ai sensi dell'art. 2437ter e 2473 cc successivamente alla comunicazione del recesso dalla compagine sociale. Sant'Anna ha proposto opposizione al titolo per i medesimi motivi già dedotti nell'atto di citazione notificato solo alcuni giorni dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Respinta l'istanza di provvisoria esecutorietà del titolo, attesa la connessione con la causa introdotta con l'atto di citazione del marzo 2011, l'opposizione a decreto ingiuntivo, successivamente alla fase dinanzi al Presidente della sezione, è stata riunita alla causa avente RG 3231/2011.

Depositare memorie autorizzate, respinte le istanze istruttorie, le parti hanno precisato come in epigrafe e la causa, all'esito della scadenza dei termini massimi di legge per memorie difensive finali, è stata trattenuta in decisione.

Le questioni poste nelle cause riunite sono assolutamente sovrapponibili: Sant'Anna contesta il diritto di Feniba di esercitare il recesso, la legittimità del ricorso al tribunale per la nomina del perito ai fini della valutazione del valore della quota, la correttezza della valutazione, tesi che, qualora ritenute fondate, porterebbero all'accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo, fondato proprio sulla stima effettuata dal Rag. Dott. Catalfamo. Sant'Anna ha poi formulato una domanda di manleva per conseguenze pregiudizievoli non chiaramente individuate; Catalfamo ha presentato domanda riconvenzionale di condanna di Sant'Anna al pagamento del 50% dell'onorario richiesto per la prestazione professionale resa, Feniba, oltre a chiedere la conferma del titolo, ha proposto domanda riconvenzionale di condanna di Sant'Anna al pagamento per intero



dell'onorario richiesto dal perito Catalfamo, domanda formulata nella causa introdotta con atto di citazione. Le questioni verranno esaminate nel loro ordine logico consequenziale.

Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione.

Il convenuto Catalfamo ha ribadito l'eccezione nelle conclusioni assunte all'esito della causa. Sant'Anna ha impugnato la valutazione effettuata dalla parte e ne ha chiesto la nullità e/o l'annullamento; ha formulato poi una domanda di garanzia in merito a conseguenze derivanti dall'erroneità della valutazione. Al di là della fondatezza delle domanda, i contorni delle pretese sotto il profilo della causa petendi possono ritenersi individuati, considerata anche la rilevanza della partecipazione al giudizio ai fini dell'opponibilità delle decisioni.

Sul recesso esercitato da Feniba Sas e sull'introduzione della procedura per la nomina di un esperto. Con "atto di comunicazione ai sensi dell'art. 2437bis cc" – doc. 2 fascicolo Feniba causa di merito-, notificato a Sant'Anna presso la sede in data 11.1.2010 ed al suo A.U. in data 8.1.2010, Feniba ha dichiarato di voler recedere dalla società, preso atto delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria tenuta in data 4 dicembre 2009 con specifico riferimento alla modifica dell'oggetto sociale ed alla trasformazione della società; ha dichiarato di non accettare la determinazione del valore della quota ai sensi dell'art. 2437 ter u.c. cc ed ha dichiarato la propria disponibilità alla definizione amichevole del valore.

Parte attrice contesta il diritto ad esercitare il recesso sostenendo che le decisioni oggetto dell'Assemblea Straordinaria del 4 dicembre 2009 altro non sono che il recepimento formalmente corretto di quanto già oggetto di decisione da parte della Assemblea Ordinaria del 26 giugno 2009, nella quale Feniba era presente ed ha espresso voto favorevole.

Il Verbale di Assemblea Ordinaria 26.6.2009 – doc. 2 fascicolo Sant'Anna – ai punti 4 e 5 dell'OdG prevedeva: "Relazione dell'Amministratore in merito alla riduzione del capitale sociale, alla trasformazione della società in Srl e adeguamento statuto" e "Mutamento sede legale società". In riferimento ai punti ricordati, nel verbale si legge: "... Si passa poi alla trattazione dell'argomento posto al numero 4 dell'Ordine del giorno ed il Presidente evidenzia che lo Statuto sociale non è

stato ancora adeguato alla normativa di cui al D.Lgs. n. 6/2003 e si rende pertanto necessario provvedere quanto prima a tale incombente fissando apposita assemblea straordinaria. Nel contempo evidenzia ai soci che potrebbe essere opportuno procedere ad una riduzione del capitale sociale della società ad euro 110.000,00 con contestuale trasformazione della stessa in Srl e cessazione dalla carica da parte del Collegio Sindacale Tale operazione permetterebbe anche una parziale restituzione del capitale ai soci. ... In merito poi all'argomento posto al numero 5 dell'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che la sede amministrativa e gestionale della società si è trasferita da via Liri in via Vannucci 3/19 e, pertanto, è necessario procedere al trasferimento della stessa. Ovviamente tale delibera, ad oggi di natura straordinaria, potrà essere omessa qualora venga adeguato lo statuto sociale alla nuova normativa. Il Presidente inoltre al fine di favorire nuovi possibili sviluppi dell'azienda suggerisce anche l'ampliamento dell'oggetto sociale; L'assemblea dopo esauriente discussione ritenendo di voler aderire a tali proposte.." segue il mandato all'amministratore alla convocazione di una assemblea straordinaria per provvedere alle decisioni prospettate.

Nel verbale di Assemblea Straordinaria del 4.12.2009 – doc. 1 fascicolo Sant'Anna – si legge, nella parte dedicata alle decisioni relative alla modifica dell'oggetto sociale ed alla trasformazione “.. Il Presidente dà atto che, poiché le proposte delibere di cui ai punti primo e secondo dell'OdG (i.e. variazione oggetto sociale e trasformazione da SpA in Srl), oggi approvate dall'Assemblea, fanno sorgere, in capo ai soci che non hanno concorso ad adottarle, il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti, è stato determinato il valore di liquidazione di ciascuna delle azioni e sono stati messi a disposizione dei soci,, i documenti relativi a tale determinazione.”.

L'art. 2437 cc come modificato dalla riforma introdotta con il DLgs. 6/2003 riconosce con formula ampia il diritto di recesso ai soci che “non hanno concorso” alle deliberazioni individuate nel primo comma, nella fattispecie in esame la lettera b). Si discute se, alla luce della disposizione ricordata, sia possibile la manifestazione di un rilevante un assenso preventivo da parte del socio poi non intervenuto in assemblea. Ritiene chi scrive che non si possa escludere in via generale la presenza di



un consenso preventivo ad una delibera legittimante il recesso, trattandosi comunque, anche nelle ipotesi di cui al primo comma, certamente indicative di modifiche dello Statuto inficianti elementi costitutivi del rapporto sociale, di diritti disponibili; tuttavia, tale preventivo assenso, che potrebbe anche configurarsi in termini di rinuncia preventiva, deve essere individuato con certezza nella manifestazione di volontà del socio individuata come avente tale rilevante contenuto. Si tratta quindi di verificare se, in epoca anteriore alla Delibera costituente condizione per la manifestazione del recesso, il socio abbia reso in modo chiaro il suo assenso alle delibere sociali poi invocate quale fondamento del recesso esercitato. Nel caso di specie si è sopra letteralmente ripreso il contenuto della delibera assunta dalla assemblea ordinaria del giugno 2009 perché è evidente, dalla lettura del verbale, che l'Amministratore in quella sede ha soltanto prospettato come possibile una decisione di trasformazione, mentre la modifica dello statuto è stata individuata in termini di certezza solo per l'adeguamento alla nuova normativa; egualmente in termini dimera ipotesi l'aAU ha indicato la modifica dell'oggetto sociale. In presenza di una prospettazione fatta in tali termini, l'assenso manifestato da Feniba può avere unicamente il significato di concordare sulla necessità di una convocazione di assemblea straordinaria entro la fine del 2009 per deliberare sui punti afferenti trasformazione e la eventuale modifica dell'oggetto sociale.

Ne segue che Feniba, non avendo concorso alla delibera del dicembre 2009 e non avendo in precedenza manifestato il suo assenso alla trasformazione della società, aveva il diritto di esercitare il recesso come ha fatto con la comunicazione del gennaio 2010.

Con riferimento alle contestazioni relative all'illegittimo ricorso allo strumento delineato dall'art. 2473 c. 3 cc, in via preliminare si osserva che, benché la procedura di nomina si inserisca nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione inidoneo a costituire res iudicata, in quella sede la società ben poteva proporre una quantificazione alla ricorrente diversa rispetto a quella individuata dall'Amministratore in occasione dell'Assemblea Straordinaria di dicembre. La mancata accettazione di tale valutazione, ricordata come effettuata nel passaggio del verbale sopra riportato, è comunque contenuta nella comunicazione di recesso, nella quale Feniba espressamente

dichiara di non “accettare la determinazione del valore di liquidazione delle azioni effettuata dall’organo amministrativo”, non ritenendola, quindi, conforme ai diversi parametri ai quali, successivamente alla riforma del 2006, la quantificazione deve aderire. Il recesso si chiude con l’invito ad una definizione amichevole della controversia afferente la quantificazione della quota di partecipazione. Prima del deposito del ricorso al Tribunale per la nomina di un esperto, avvenuta con atto datato 26.3.2010, vi sono stati contatti tra le parti, ma dall’esame delle produzioni si rileva come Sant’Anna abbia, tramite il proprio consulente contabile Dott. Pau – doc. 9 fascicolo Sant’Anna RG 7402/2011-, semplicemente riproposto quanto emergente dalla situazione patrimoniale predisposta per l’Assemblea Straordinaria di trasformazione, valutazione che in sede di recesso Feniba aveva già dichiarato di non accettare.

Ne segue che sussistevano i presupposti per l’intervento del Tribunale, il quale con provvedimento 18.5.2010 – doc. 4 fascicolo merito Feniba – ha nominato il Dott. Catalfamo.

La relazione dell’esperto ed i motivi di impugnazione.

Il convenuto Catalfamo è stato nominato dal Tribunale in composizione collegiale in data 18 maggio 2010 ed ha redatto la propria perizia, datata 23 dicembre 2010 – doc. 4 fascicolo Catalfamo-. L’incarico fa riferimento agli artt. 2437ter e 2473 cc: in particolare, la prima disposizione al comma 2 detta i criteri per l’individuazione del valore di liquidazione delle azioni da parte degli amministratori e al successivo comma 6 prevede che, in caso di contestazione della determinazione, da effettuare come nel caso in esame contestualmente alla dichiarazione di recesso – doc. 2 fascicolo merito Feniba- il valore è determinato da un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente e con l’applicazione dell’art. 1349 c. 1 cc. Il richiamo al primo comma dell’art. 1349 cc individua la natura dell’attività che deve qualificarsi quale arbitraggio, che comporta l’obbligo a carico del professionista nominato di procedere con equo apprezzamento e la possibilità di chiedere al giudice una nuova determinazione soltanto quando quella effettuata si presenti “manifestamente iniqua o erronea”. L’iniquità e l’erroneità devono essere riconoscibili a prima vista; l’iniquità rileva anche qualora abbia carattere soltanto



oggettivo e deve emergere dal risultato finale della determinazione, non soltanto dalla valutazione del procedimento seguito. L'errore consiste nella falsa conoscenza o utilizzazione dei dati impiegati per arrivare alla determinazione e può risolversi in un errore di calcolo o in una deduzione contrastante con le comuni regole di tecnica ed esperienza.

Le contestazioni mosse attengono in parte al comportamento ed alla persona del perito, in parte investono una prospettata palese erroneità.

Quanto ai primi profili, secondo parte attrice il dott. Catalfamo non avrebbe dovuto accettare l'incarico a cagione del collegamento professionale con il Dott. Martinetto, soggetto contro il quale Sant'Anna sarebbe impegnata in un importante contenzioso che involgerebbe anche responsabilità penali; inoltre il dott. Catalfamo è accusato di aver svolto la sua attività in assenza di contraddittorio con la società. Quanto al primo profilo, il convenuto Catalfamo ha chiarito come all'epoca dello svolgimento dell'incarico avesse lo studio nel medesimo appartamento nel quale aveva il suo, per altro unitamente ad altri professionisti, anche il Dott. Martinetto, in assenza quindi di ogni collegamento rilevante. Stante la situazione prospettata e non contestata dall'attrice, il commercialista ha correttamente proceduto nell'incarico avuto dal Tribunale.

Quanto all'assenza di contraddittorio, le produzioni del convenuto evidenziano come vi sia stato un confronto tra il dott. Catalfamo ed il professionista della Sant'Anna Dott. Pau nell'ambito dell'attività che ha portato alla redazione della stima qui impugnata- docc. 7 e 8 fascicolo Catalfamo-; comunque, tale contestazione è priva di rilievo assoluto in quanto non si tratta di una consulenza svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario nel quale il principio del contraddittorio fonda e permea l'attività stessa e può trovare valutazione solo in termini di rilevanza sotto il profilo della manifesta erroneità delle risultanze dell'elaborato qui impugnato.

Le contestazioni mosse in questa sede alla perizia del 23.12.2010 del Dott. Catalfamo sono le medesime già presenti nella fase di contestazione immediatamente seguente al deposito; sul punto si osserva come i toni della questione paiono aver valicato i confini del corretto dialogo tra



professionisti. In particolare, vengono in rilievo i documenti 4, 5 e 6 fascicolo Sant'Anna, presenti anche sub. 5, allegati al documento 6 fascicolo Catalfamo.

Una chiara individuazione dei fatti costitutivi dell'erroneità manifesta si trova nella riservata personale del commercialista della Sant'Anna, Dott. Pau, avente data 31.1.2011 e relativa ad una valutazione delle conclusioni della perizia – doc. 6 fascicolo attoreo nel procedimento in opposizione al DI-. Le comunicazioni del legale e dell'AU aventi ad oggetto la contestazione dell'elaborato contengono manifestazioni di opinioni forse più incisive ma non sono chiare come la missiva alla quale si è fatto riferimento e che viene qui di seguito utilizzata per analizzare il significato effettivo delle questioni.

Nella relazione del 23.12.2010 il Dott. Catalfamo prima di tutto chiarisce come abbia preso in esame gli ultimi due esercizi sociali in quanto evidenziano gli inizi di quella che definisce una “vera e propria cessazione dell'attività aziendale”, avendo Villa Sant'Anna quale fonte di reddito l'affitto dell'azienda, prima a Cliniche Riunite San Camillo Srl e poi a Villa Monttallegho SpA ed avendo terminato l'attività nel 2008 con la cessione dell'azienda, compreso l'immobile.

Con riguardo al Bilancio chiuso al 31.12.2008, la relazione evidenzia come l'Assemblea in data 26.6.2009 abbia approvato il bilancio deliberando di confermare il compenso annuo dell'AU in euro 25.000,00, ma il conto economico presenta un addebito alla voce “compensi amministratore” di euro 225.000,00, importo derivante dalla somma dei compensi annui dal 2000 al 2008, con ulteriori costi, atteso il pagamento avvenuto solo nel 2009, di euro 81.662,10. Il Dott. Catalfamo rileva come la nomina dell'AU sia avvenuta solo il 29.7.2003 (dunque con una assoluta mancanza di titolo per la liquidazione di compensi afferenti una carica non ricoperta per il relativo periodo anteriore) e solo in data 4.8.2006 l'Assemblea abbia riconosciuto un compenso annuo anche per il pregresso, con un costo che, però, viene preso in considerazione solo al 31.12.2008. Secondo il perito questa imputazione è errata perché in parte prevede l'addebito di costi non dovuti (per il periodo nel quale, dal 2000 al luglio 2003, l'AU non rivestiva la carica) ed in parte viola il principio della inerenza e della competenza, in quanto evidenzia nel bilancio al 31.12.2008 costi riferiti ad annualità

precedenti; il problema sarebbe sorto già nel 2006, perché quando l'Assemblea ha deliberato il compenso ha fatto riferimento ad un periodo anteriore, ma certamente sorge nel 2008, quando vengono imputato gli emolumenti per intero a costi, pur trattandosi di spese relative ad esercizi risalenti. Secondo la tesi del commercialista di parte attrice, Dott. Pau è vero che si tratta di una violazione del principio di competenza ma non vi sarebbe violazione di quello di inerenza perché l'Assemblea aveva comunque deliberato già nel 2006 il riconoscimento per gli anni anteriori, con delibera confermata dall'Assemblea del 2008. Certamente sono costi non dovuti quelli afferenti il compenso per gli anni dal 2000 al luglio 2003 (è circostanza non contestata che l'AU abbia ricoperto la carica solo dal 2003), ma la violazione della competenza appare di piena evidenza in quanto la società avrebbe dovuto, una volta riconosciuta l'esistenza di un costo (emolumento all'amministratore), qualora avesse ritenuto di non pagarlo avrebbe comunque dovuto rappresentarne l'importo in termini di debito. La scelta porta ad una rappresentazione di un bilancio non fedele e comunque la valutazione effettuata del perito sul punto non riveste i caratteri di manifesta erroneità richiesti dalla legge per una valida impugnazione, potendo la questione al più essere oggetto di discussione.

Con riguardo al Bilancio al 31.12.2009, le rettifiche riguardano due partite: "fatture da ricevere" per compensi professionali richiesti dall'Avv. Marchese (AU della società) per assistenza giudiziale e stragiudiziale resa negli anni dal 2000 al 2003 per complessivi euro 140.000 e l'accantonamento per rischi per euro 500.000,00, riferibile alle richieste di indennizzo della Cliniche Associate San Camillo Srl per danni e rimborso spese anticipate. Si tratta di voci presenti nel conto economico, la prima nelle schede contabili "fornitori per fatture da ricevere" e "spese contabili", la seconda individuata quale accantonamento per rischi, non deliberata dall'Assemblea. Nel primo caso il Dott. Catalfamo, al di là della questione nuovamente presente della violazione del principio di competenza, rileva la assoluta mancanza di documentazione idonea a far ritenere presente il credito risultante dal bilancio, nel secondo afferma che è ben vero che esiste copiosa corrispondenza tra l'attrice e la San Camillo in merito alla necessità di individuare la somma dovuta dalla prima per



anticipazioni e spese alla seconda, ma osserva come non sia mai individuabile nei documenti un qualche riferimento numerico che permetta di ritenere congruo l'ammontare della riserva.

Il Dott. Pau nella sua missiva del 31 gennaio 2011 inviata alla Sant'Anna rileva quanto al primo profilo che il perito non avrebbe richiesto ulteriore documentazione se non quella richiamata nella sua relazione, assolutamente generica nel richiedere compensi per "assistenza giudiziale e stragiudiziale e per anticipazioni effettuate" dal 2000 al 2003. Deve sul punto osservarsi come l'attrice ben avrebbe potuto produrre in questa sede la documentazione idonea a rappresentare l'errore manifesto nel quale era incorso il professionista nell'indicare la assoluta carenza di documentazione relativa all'attività svolta dall'avv. Marchese a favore di Sant'Anna. Né costituisce motivo rilevante l'asserita conoscenza in capo al socio receduto dell'attività svolta nella sua veste professionale dall'Avv. Marchese. Deve condividersi quanto affermato da parte attrice in merito alla irrilevanza di una eventuale prescrizione delle prestazioni professionali, trattandosi di eccezione nella disponibilità delle parti; tuttavia, leggendo la relazione è evidente che il richiamo alla prescrizione è ulteriore e privo di valore decisorio.

Valutazioni eguali devono svolgersi con riferimento all'appostazione a fondo rischi di una somma così rilevante. Neppure in questo giudizio Sant'Anna ha introdotto elementi di prova sull'ammontare della somma oggetto del contenzioso esistente con la San Camillo. Né costituisce argomento valido quanto si trova affermato nella missiva del Dott. Pau, vale a dire che è insindacabile giudizio dell'Amministratore decidere l'importo del fondo: è evidente che questi deve fornire elementi afferenti non la piena correttezza, stante la situazione ancora non definita, ma la congruità dell'ammontare; e tanto non ha fatto neppure in questa sede. Occorre in ultimo ricordare come la valutazione della quota sia stata, con la riforma del 2006, resa autonoma rispetto alle risultanze contabili le quali certamente costituiscono il fondamento dell'attività di individuazione del valore, ma non la esauriscono.

Per quanto sopra esposto non sussistono i profili di manifesta erroneità lamentati da Sant'Anna.

Sul compenso del perito e sulla domanda riconvenzionale del convenuto Catalfamo e della convenuta opposta Feniba.

L'art. 3473bis prevede che sia il perito a provvedere sulla misura del compenso; il riferimento deve intendersi alle tariffe professionali. Così ha fatto il convenuto il quale, nella sua parcella pro-forma, ha richiamato le disposizioni della tariffa professionale dei Dottori commercialisti in vigore all'epoca – doc. 9 fascicolo Catalfamo-. Sant'Anna non ha in realtà contestato l'applicazione della normativa come effettuata dal perito, sviluppando una difesa certamente polemica ma non specifica. Ne deriva che deve ritenersi corretta l'applicazione delle norme come effettuata dal convenuto e che deve essere accolta la domanda riconvenzionale dello stesso di condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 9.304,51, pari al 50% del compenso oltre oneri accessori di legge, richiesta con missiva ricevuta in data 3.3.2011, come da risposta dell'AU – docc. 9 e 10 fascicolo Catalfamo-. Alla somma dovuta dovranno applicarsi gli interessi moratori nella misura del D.Lgs. 231/2002 (attesa la definizione di impresa presente nell'art. 2), dal 3 marzo 2011 al saldo.

Feniba ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di Sant'Anna a corrisponderle la quota parte del compenso dell'esperto, già regolarmente pagata. Tuttavia, è vero che parte convenuta Catalfamo dichiara nella sua comparsa di costituzione e risposta che il pagamento è avvenuto, ma parte Feniba non ha fornito prova dell'affermato pagamento. Inoltre, la legge prevede, nell'art. 2437ter cc, che l'esperto nominato dal tribunale “provvede anche sulle spese”; questo significa che non solo l'esperto liquida le spese, facendo riferimento alla tariffa professionale, ma anche che statuisce sulla quota a carico di ciascuna delle parti. La legge individua quindi in capo all'esperto sia il potere di liquidare le spese che di deciderne il relativo carico. La parte che vuole una modifica di questa statuizione deve proporre impugnazione specifica, come non ha fatto Feniba.

Atteso quanto sopra non vi è luogo all'esame della domanda, invero assolutamente generica, formulata dall'attrice nei confronti di Feniba e del dott. Catalfamo.



L'opposizione a decreto ingiuntivo, relativo al pagamento dell'importo individuato quale valore della quota come determinata dal Dott. Catalfamo, deve essere respinta ed il titolo dichiarato esecutivo e confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza; l'attrice deve essere condannata a pagare anche le spese per la chiamata in causa di Carige, chiamata resa necessaria dalla formulazione della domanda di condanna nei confronti del convenuto Catalfamo. Nella liquidazione nel rapporto Feniba-Sant'Anna non si terrà conto dell'ammontare corrispondente alla domanda riconvenzionale.

. pqm

Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott.ssa Lorenza Calcagno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:

nel procedimento avente RG 3231/2001

respinge le domande proposte da Sant'Anna Srl;

accoglie la domanda riconvenzionale svolta da Giacomo Catalfamo e per l'effetto dichiara tenuta e condanna Sant'Anna Srl a pagare a Giacomo Catalfamo la somma di euro 9.304,51 oltre oneri accessori di legge ed oltre interessi di mora come da motivazione;

respinge la domanda riconvenzionale svolta da FE.NI.BA sas di Federica Solimena & C;

nel procedimento avente RG 7402/2011

respinge l'opposizione svolta da Sant'Anna Srl avverso il decreto ingiuntivo n. 1125/2011 ottenuto da FE.NI.BA sas di Federica Solimena & C. e per l'effetto dichiara esecutivo e conferma il titolo oggetto di opposizione;

nelle cause riunite dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a FE.NI.BA sas di Federica Solimena & C., a Catalfamo Giacomo ed a Carige Assicurazioni Spa le spese del presente giudizio, che liquida come di seguito:

euro 8.000,00 per compensi professionali quanto a FE.NI.BA sas di Federica Solimena & C.;

euro 7.500,00 per compensi professionali quanto a Giacomo Catalfamo;

euro 5.500,00 per compensi professionali quanto a Carige Assicurazioni SpA, oltre, per tutte le parti, gli oneri accessori di legge.

Sentenza esecutiva “ex lege”.

Genova, 10 novembre 2013

Il Giudice

Dott.ssa Lorenza Calcagno

